

DPR 146/2018

***Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra***

BREVE SINTESI DEL DECRETO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 09/01/2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 attuativo del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 24/01/2019 e va ad abrogare il precedente DPR 43/2012.

Il D.P.R. 146/18, nel definire le modalità attuative nell'ordinamento italiano del predetto Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

- interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
- istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas;
- individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all'immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati;
- stabilisce l'obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Fermo restando il rinvio al testo di legge che rappresenta l'unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito sono analizzate e commentate le novità più significative inerenti il settore della refrigerazione.

Certificazione delle persone

Devono iscriversi al Registro FGAS e ottenere il certificato **le persone** che svolgono, su apparecchiature fisse¹ di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse ed anche su celle frigorifero di autocarri² e rimorchi frigorifero³, le seguenti attività:

- a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- c) installazione;
- d) riparazione, manutenzione o assistenza;
- e) smantellamento.

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. 146/2018 introduce alcune modifiche in relazione al campo di applicazione:

- obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono attività di smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore;
- obbligo di iscrizione e certificazione anche per le persone che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- obbligo di iscrizione e certificazione per le persone che svolgono attività di smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse e di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.

Per le persone già iscritte al Registro FGAS in base alla normativa precedente (Regolamento 303/2008) l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015.

Le persone già iscritte e certificate:

- **potranno continuare a svolgere l'attività per la quale hanno già ottenuto il certificato in base al regolamento 303/2008, sino a scadenza del certificato.**
- per svolgere l'attività anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero dovranno richiedere all'organismo di certificazione una estensione del certificato, senza modificare la propria pratica di iscrizione ma previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità.
- potranno svolgere l'attività di smantellamento senza alcuna estensione.

Il certificato ha una **durata di 10 anni** e può essere rinnovato su domanda dell'interessato **entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato**. Il rinnovo della certificazione avviene **tramite l'effettuazione di un nuovo esame** con le stesse modalità descritte nello schema di accreditamento.

¹ Un'apparecchiatura fissa è definita come un'apparecchiatura che di norma non è in transito durante il suo funzionamento e comprende i sistemi mobili di climatizzazione. Di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria usate in tutte le modalità di trasporto ad eccezione delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero

² "veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero"

³ "veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero"

Certificazione delle imprese

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS e ad ottenere un certificato in base al Regolamento CE 2015/2067.

Le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero sono tenute ad iscriversi al Registro FGAS ma non devono ottenere un certificato.

Rispetto alla normativa previgente, il D.P.R. 146/2018 introduce alcune modifiche in relazione al campo di applicazione: è previsto infatti l'obbligo di iscrizione (ma non di certificazione) anche per le imprese che svolgono attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero

L'ambito della certificazione viene inoltre esteso anche alle attività di smantellamento: le imprese che svolgono tale attività devono iscriversi e ottenere il certificato.

Il certificato ha una **durata di 5 anni** e può essere rinnovato su domanda dell'interessato **entro 60 giorni antecedenti la scadenza del certificato**.

Per le imprese già iscritte al Registro in base al Regolamento 303/2008:

- l'iscrizione verrà convertita d'ufficio al nuovo regolamento CE/2067/2015 per le apparecchiature fisse.
- **I certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 restano validi sino alla scadenza e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse.**
- Le imprese che intendono estendere l'attività anche alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero dovranno modificare la propria iscrizione al Registro presentando, via telematica, una pratica di variazione ma non sono soggette, limitatamente all'attività aggiuntiva, ad obbligo di certificazione.

NOTA BENE: Nel caso di **imprese individuali**, se il titolare dell'impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l'impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti, i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese il certificato viene rilasciato se quest'ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto e se dispone di strumenti e procedure adeguate. Al fine del rilascio della certificazione delle imprese individuali, è previsto un apposito iter semplificato all'interno dello Schema di accreditamento imprese.

Nella tabella seguente è riportato, in modo schematico, l'elenco delle apparecchiature e delle attività per le quali è necessaria la certificazione **(C)** e/o l'iscrizione al Registro nazionale delle Persone e delle imprese certificate **(I)** limitatamente alle attività trattate nella presente relazione.

Apparecchiature	Attività	Persona fisica	Impresa
Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	C+I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (≥ 10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di gas fluorurati	C+I	
Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero	Installazione, Assistenza, Manutenzione, Riparazione o Smantellamento	C+I	I
	Controllo delle perdite di applicazioni contenenti ≥ 5 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati (≥ 10 tonn CO ₂ equivalenti di gas fluorurati se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali)	C+I	
	Recupero di gas fluorurati	C+I	

Registro Telematico Nazionale

Il DPR 146/2018 introduce nuove tempistiche entro le quali le imprese e le persone iscritte al Registro Telematico Nazionale devono conseguire i pertinenti certificati o attestati pena la cancellazione dal Registro stesso. Di conseguenza:

- **le imprese e le persone già iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019 ma non ancora certificate** devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine del **24 settembre 2019**.

- **Le Persone NON iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019:**
 - Devono registrarsi al Registro Telematico Nazionale
 - Versare diritti di segreteria
 - **Entro 8 mesi dall'iscrizione** devono ottenere la certificazione tramite superamento dell'esame teorico/pratico, pena decadenza automatica
 - **Validità certificato 10 anni**
 - Rinnovo certificato entro 6 mesi dalla scadenza su richiesta dell'interessato

- **Le Imprese NON iscritte al Registro Telematico Nazionale al 24/01/2019** che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra
 - Devono iscriversi al Registro Telematico Nazionale
 - Versare i diritti di segreteria
 - **Entro 8 mesi dall'iscrizione** devono ottenere la certificazione del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di esecuzione, pena cancellazione dal Registro
 - **Validità certificato 5 anni**
 - Rinnovo certificato entro 6 mesi dalla scadenza su richiesta dell'interessato

Come già anticipato i certificati rilasciati a persone fisiche ed imprese al 24/01/2019 per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente limitatamente a dette apparecchiature.

I certificati rilasciati alle persone fisiche per queste attività possono essere estesi anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

Banca dati gas fluorurati

Una delle novità più rilevanti introdotte dal DPR 146/2018 è rappresentata dalla istituzione della Banca Dati Gas Fluorurati ed apparecchiature contenenti gas fluorurati accessibile dal sito web www.fgas.it. Si tratta di uno strumento finalizzato a raccogliere le informazioni contenute nel Registro delle Apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas, le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, che dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

Si aggiunge infine che, con l'entrata in vigore del DPR 146/2018, è stato abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri (per cinque anni).

In sostituzione di tale onere a carico di numerosi soggetti, è stata per l'appunto istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

NOTA BENE: La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non doveva quindi essere trasmessa.

Obbligo della tenuta dei Registri delle Apparecchiature

Come noto, per le apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite⁴, gli operatori devono compilare ed aggiornare i **registri delle apparecchiature**⁵ che devono essere conservati per almeno cinque anni e, previa richiesta, messi a disposizione dell'Autorità Competente. In caso di apparecchiature etichettate come "*apparecchiature ermeticamente sigillate*", i registri sono necessari solo se il carico di gas fluorurati è superiore a 10 tonnellate di CO₂ equivalente.

Ebbene, a decorrere dall'ottavo mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui sopra, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca Dati Gas Fluorurati all'uopo istituita dal D.P.R. n. 146/2018. A tal proposito si fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO₂ equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

⁴ apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente. Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.

Obbligo della tenuta dei Registri della vendita di F Gas e di apparecchiature non ermeticamente sigillate

Un adempimento analogo al precedente è previsto per le imprese che forniscono gas fluorurati le quali sono tenute a predisporre registri contenenti tutte le informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi il numero di certificato degli acquirenti e le corrispondenti quantità di gas acquistate. Anche in questo caso i registri devono essere conservati per almeno cinque anni e devono essere resi disponibili all'Autorità Competente.

Ai sensi del DPR 146/2018, a decorrere dal sesto mese successivo alla sua entrata in vigore, anche le informazioni relative alle **vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas**, devono essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati Gas fluorurati attraverso una specifica sezione dedicata (<https://vendite.fgas.it/?from=bd#!/main>).

Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l'obbligo di tenuta dei registri si intenderà assolto mediante comunicazione alla Banca dati Gas fluorurati delle vendite di F-gas ma anche delle apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, previa iscrizione dell'impresa come venditore sulla Banca Dati stessa. (<https://venditori.fgas.it/?from=bd>).

In sostanza, a partire dal 25 luglio 2019, le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza all'atto della vendita e per via telematica, comunicano alla Banca dati le seguenti informazioni

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell'acquirente;

d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Per maggior chiarezza, di seguito sono riportati i criteri di comunicazione delle vendite delle apparecchiature, ripresi dal "[Manuale comunicazione vendite apparecchiature](#)" disponibile sul portale F-Gas al quale si rimanda come unica fonte ufficiale di informazione per l'operatore e/o l'impresa interessata.

Criteria di comunicazione delle vendite

	Se vende apparecchiature non ermeticamente sigillate a	Allora il venditore
1	Imprese che svolgono attività di installazione, che indicano l'acquirente	Deve comunicare la vendita e indicare l'utilizzatore finale
2	Imprese che svolgono attività di installazione, che non conoscono l'acquirente.	Non deve comunicare la vendita. Sarà l'installatore a comunicarlo nel momento in cui effettua l'installazione.
3	Distributori/ grossisti.	Non deve comunicare la vendita
4	Privati cittadini /imprese/ enti non in possesso di certificato	Deve comunicare la vendita e allegare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far eseguire l'installazione da soggetti certificati oppure indicare che tale dichiarazione è disponibile presso il punto vendita.

Nel caso il rivenditore abbia indicato che la vendita è stata fatta ad un'impresa certificata, dovrà indicare codice fiscale e denominazione (ragione sociale nel caso di impresa, nome e cognome nel caso di persona) dell'acquirente.

Caso 2. Si sottolinea che il venditore **non deve comunicare la vendita fatta ad una impresa certificata che non conosce l'utilizzatore finale**: è il caso, ad esempio di installatori che acquistano le apparecchiature per installarle poi in un momento successivo: sarà l'installatore a comunicare la vendita al momento in cui effettuerà l'installazione indicando che l'apparecchiatura è stata fornita dallo stesso installatore.

Caso 4. Nel caso il rivenditore abbia indicato che la vendita è stata fatta ad un **acquirente non certificato**, dovrà:

- allegare la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna a far installare l'apparecchiatura da un installatore certificato oppure comunicare che tale dichiarazione è a disposizione presso il proprio punto vendita.
- se l'installazione è garantita dallo stesso rivenditore (con proprio personale o con fornitori esterni) allegare la dichiarazione con la quale il venditore stesso si impegna a far installare l'apparecchiatura da un installatore certificato oppure comunicare che tale dichiarazione è a disposizione presso il proprio punto vendita.

Come viene effettuata l'installazione*

il venditore offre il servizio di installazione

Trascinare o selezionare cliccando all'interno dell'area, il file contenente la dichiarazione con la quale l'acquirente si impegna ad effettuare l'installazione tramite impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento UE n. 517/2014, in formato PDF, JPG o PNG *

La dichiarazione con la quale il venditore si impegna ad effettuare l'installazione tramite impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento UE n. 517/2014 è disponibile presso il punto vendita

In definitiva, nei casi 2, 3 e 4 sarà l'impresa certificata che, **al momento dell'installazione** comunicherà tramite la Banca Dati degli interventi di avere venduto l'apparecchiatura come di seguito meglio specificato.

Comunicazione di nuova installazione

A partire dal 25 settembre 2019, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a seguito dell'installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, deve comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
- i) eventuali osservazioni.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata entro 30 dall'intervento.

Comunicazione controllo perdite

A partire dal 25 settembre 2019, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse già installate, e per ogni intervento successivo, deve comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

- a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
- l) eventuali osservazioni.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata entro 30 dall'intervento.

Comunicazione smantellamento apparecchiatura

A partire dal 25 settembre 2019, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, deve comunicare per via telematica alla Banca dati, le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di smantellamento;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
- h) eventuali osservazioni.

La comunicazione di cui sopra deve essere effettuata entro 30 dall'intervento.

Nota bene: alla data di stesura del presente documento, la sezione dedicata alla comunicazione di avvenuta installazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature non è stata ancora attivata sul portale F Gas.

Scadenzario D.P.R. 146/2018

- **dal 24 luglio 2019**
vanno comunicate entro trenta giorni vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas, forniture di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
- **dal 24 settembre 2019**
vanno comunicate entro trenta giorni l'installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici,
- **dal 24 settembre 2019**,
vanno comunicate entro trenta giorni a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica entro trenta giorni dalla data dell'intervento
- **dal 24 settembre 2019**
vanno comunicate entro trenta giorni lo smantellamento delle apparecchiature.